

LEGGE REGIONALE

Norme regionali di attuazione della legge 15.1.1986, n.4, con modificazioni alla legge regionale 26.5.1980, n.51, modificata e integrata con legge regionale 27.5.1982, n.23.-

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Legge regionale

" Norme regionali di attuazione della legge 15.1.1986, n.4, con modificazioni alla legge regionale 26.5.80, n. 51, modificata e integrata con legge regionale 27.5.82, n. 23".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive modificazioni e integrazioni, come disciplinati dalla legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificata e integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n.23, in attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sono costituiti secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale é soppressa. Le relative competenze sono esercitate dal Consiglio comunale nell'ambito territoriale delle U.U.S.S.L.L. coincide in tutto e in parte con quello del Comune, dall'Assemblea Generale della Comunità Montana se il suo ambito territoriale coincide con quello della U.S.L., dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale di cui alla L.R. n. 23 del 14.4.1980, Allegato A, e successive modifiche.

3. Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 51, 27 maggio 1982, n.23 e 25 giugno 1983, n. 14.

Art. 2

1. Il Consiglio comunale, l'Assemblea dell'Associazione intercomunale, l'Assemblea della Comunità Montana, su proposta del Comitato di Gestione, deliberano in materia di:

- a) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
- b) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
- c) adozione complessiva delle piante organiche;
- d) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
- e) articolazione dei distretti sanitari di base.

2. L'approvazione, anche con modificazioni, degli atti di cui al precedente comma deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte.

3. Gli organi di cui al precedente primo comma deliberano altresì in materia di:

- a) regolamento relativo al funzionamento degli organi di gestione della U.S.L., dell'ufficio di direzione e alla partecipazione di cui all'art. 31 del testo della legge 26.5.80, n.51, coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 27.5.82, n.23, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- b) atti di disposizione comprese le rinunce e trasnazioni di beni mobili e immobili affidati alla gestione della U.S.L.;
- c) programma generale annuale dell'attività della U.S.L.;
- d) vigilanza sulla efficienza dei servizi e sullo stato di attuazione degli obiettivi generali della programmazione, dei progetti e dei programmi.

A tal fine, comunque, gli organi in precedenza indicati sono obbligatoriamente convocati il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno per discutere apposita relazione del Presidente del Comitato di gestione, che dovrà essere trasmessa entro il 15 maggio e il 15 ottobre in uno alle relazioni dei dirigenti responsabili dei servizi;

- e) affari riservati da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3

(Il numero dei componenti dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale è fissato in:)

1. Il numero dei componenti dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale é fissato in:
 - a) n.30 componenti per Unità Sanitarie Locali con popolazioni sino a 30.000 abitanti;
 - b) n.40 componenti per le rimanenti UU.SS.LL. con popolazioni superiori a 30.000 abitanti.
2. La popolazione é determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

3. L'Assemblea è formata dai rappresentanti eletti tra i Consiglieri comunali dei Comuni associati. La ripartizione si effettua dividendo il numero degli abitanti della Unità Sanitaria Locale per il numero dei seggi da ripartire e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Comune sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

4. La determinazione del numero dei rappresentanti assegnati a ciascun Comune dell'Associazione intercomunale, nella prima fase di attuazione della presente legge e sino ad approvazione del Piano sanitario regionale, è quella risultante dall'Allegato A).

5. I Consigli comunali eleggono i propri rappresentanti nell'Assemblea della relativa Associazione tra i Consiglieri comunali in proporzione al numero dei voti riportati da ciascuna lista nelle ultime elezioni comunali.

6. L'Assegnazione viene effettuata soddisfacendo in via preliminare i quozienti interi. La rappresentanza eventualmente residua viene conferita alla lista o alle liste che vantano frazioni di quozienti più elevate; nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che non abbiano ottenuto alcuna rappresentanza; nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, e tutte siano rappresentate, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che abbiano conseguito il più alto numero di resti elettorali. Il Consiglio comunale elegge, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma, i propri rappresentanti su designazione dei singoli gruppi politici, espressione delle liste presentate nelle elezioni comunali, la cui costituzione sia avvenuta mediante verbale acquisito agli atti del Consiglio comunale. Ove questi non siano costituiti, la designazione va effettuata ^{dal} rappresentante

di
/ciascuna lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elettorali.

7. L'elezione deve aver luogo nella prima seduta del Consiglio comunale rinnovato. Per la prima applicazione della presente legge, i Consigli comunali debbono deliberare entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore. I Consigli comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si renda necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduto tale termine il Comitato regionale di controllo, senza diffida, nomina un Commissario ad acta, che convoca il Consiglio comunale per la elezione dei propri rappresentanti nell'Assemblea dell'Associazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso Commissario procederà, nei cinque giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del Comune, individuandoli con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei Gruppi consiliari e secondo l'ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle precedenti elezioni comunali.

8. Per i Comuni retti da Amministrazione straordinaria, i Commissari provvedono agli adempimenti di cui ai commi precedenti con nomina provvisoria da farsi fra residenti nel Comune che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali. I nominati durano in carica fino alla sostituzione, che dovrà essere effettuata dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta municipale.

9. Il Presidente uscente dell'Assemblea, ricevuti i verbali della elezione dei rappresentanti di tutti i Comuni associati, assegna agli stessi il termine di giorni 10 per l'adesione ad un Gruppo politico e convoca nei dieci giorni successivi l'Assemblea dell'Associazione intercomunale per l'insediamento con all'ordine del giorno:

**Consiglio Regionale
della Puglia**

6.

- a) Elezione del Presidente dell'Assemblea;
- b) elezione del Vice Presidente dell'Assemblea;
- c) elezione del Presidente del Comitato di Gestione;
- d) elezione del Comitato di Gestione.

10. L'Assemblea convocata per l'elezione del Presidente é presieduta dal componente più anziano di età.

11. L'Assemblea dell'Associazione intercomunale si rinnova totalmente in occasione delle elezioni amministrative generali. Fino all'insediamento della nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente.

12. Si procede, inoltre, al rinnovo totale dell'Assemblea quando, per dimissioni, decadenza o altra causa, viene meno la metà dei componenti.

13. Il seggio per qualsiasi causa resosi vacante nel quinquennio sarà occupato dal rappresentante del Consiglio comunale di pertinenza, su designazione del Gruppo cui compete la sostituzione.

14. In caso di scioglimento del Consiglio comunale ovvero di elezioni amministrative parziali riguardanti singoli Comuni facenti parti dell'Associazione, i rappresentanti degli stessi, precedentemente eletti, restano in carica fino alla sostituzione che il Consiglio comunale dovrà effettuare nella prima adunanza dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta municipale. I nuovi eletti restano in carica fino al rinnovo integrale dell'Assemblea.

15. Le funzioni di segretario dell'Assemblea intercomunale sono svolte dal segretario del Comitato di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più giovane di età.

Art. 4

(Composizione ed elezione del Comitato di Gestione delle Unità Sanitarie Locali)

1. Il Comitato di Gestione, ai sensi dell'articolo unico, comma 1^o, lettera b), della legge n. 4 del 15.1.1986 (G.U. n.15 del 20.1.86), é composto dal Presidente e da quattro membri nelle UU.SS.LL. con popolazione sino a 40 mila abitanti e dal Presidente e da 6 membri nelle restanti UU.SS.LL..
2. Se l'ambito territoriale della U.S.L. coincide con quello della Comunità Montana, le funzioni del Presidente e del Comitato di Gestione sono assolte rispettivamente dal Presidente e dalla Giunta della Comunità Montana.
3. Il Presidente ed i componenti del Comitato di Gestione sono eletti con separate votazioni dal Consiglio comunale o dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale, anche fuori dal proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione.
4. A tal fine, sino e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per l'elezione, uno o più Gruppi politici, costituiti con le modalità di cui al IX comma del precedente articolo depositano innanzi al Segretario dell'Assemblea, così come individuato dal 15° comma del precedente articolo, che ne rilascia copia per ricevuta, la lista dei candidati e il relativo curriculum documentato.
5. Per le cause di incompatibilità vale quanto previsto dalla legge n. 154 del 23 aprile 1981.
6. Il Presidente del Comitato di Gestione é eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Ove nessun candidato risulti eletto nella prima votazione, si procede ad una seconda elezione a scrutinio segreto dalla quale risulta eletto chi riceve almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

7. Negli stessi termini e con le stesse modalità viene eletto il Comitato di Gestione, su lista di candidati di numero uguale ai componenti da eleggere.
8. Il Presidente e i componenti del Comitato di Gestione partecipano ai lavori dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale o del Consiglio comunale con diritto di parola.
9. Il Comitato di Gestione elegge nel suo seno, un Vice Presidente.
10. L'Assemblea dell'Associazione intercomunale o il Consiglio comunale può, in ogni tempo, revocare il Comitato di Gestione ed il suo Presidente. L'atto di revoca deve ottenere, al primo scrutinio, non meno dei ^{dei voti} due terzi degli aventi diritto; al secondo, non meno della metà più uno dei voti degli aventi diritto.
11. Non può essere candidato e, se eletto, la elezione é nulla, chi ricopre la carica di Presidente o di componente del Comitato di Gestione di altra U.S.L.
12. Ove, per dimissioni, decadenza, morte del Presidente o di componenti del Comitato di Gestione, occorra procedere alla sostituzione, l'organo assembleare vi provvede nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione, con le modalità di cui ai precedenti commi.
13. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza del Comitato di Gestione, il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione intercomunale deve provvedere, nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione, a rieleggere il Presidente ed i componenti del Comitato di Gestione, con le modalità di cui ai precedenti commi.
14. Trascorso il termine di cui ai precedenti commi, il Comitato regionale di controllo, entro i successivi dieci giorni, senza obbligo di diffida, nomina un Commissario ad acta per la convocazione

dell'Organo assembleare. Nel caso in cui la seduta vada deserta, il Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio decreto nomina un Commissario straordinario per la gestione della Unità Sanitaria Locale, sino alla ricostituzione del Comitato di Gestione.

13. Il Presidente ed i componenti del Comitato di Gestione vengono eletti ogni qualvolta si rinnovi l'organo assembleare, ma restano in carica fino all'elezione dei successori.

14. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere rinnovati i Presidenti e i Comitati di gestione delle UU.SS.LL.

Art. 5

1. Al fine di favorire l'esercizio dei diritti dei Consiglieri del Comune, dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale o della Comunità Montana, tutti gli atti adottati dal Comitato di Gestione sono trasmessi, nello stesso giorno della loro pubblicazione, al Sindaco, al Presidente dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale o dell'Assemblea della Comunità Montana.

2. Su tutte le materie di competenza dell'Assemblea intercomunale o del Comitato di Gestione, il Consigliere comunale, dell'Assemblea dell'Associazione o della Comunità Montana ha diritto di rivolgere interrogazioni ed interpellanze, per il tramite del Sindaco o del Presidente dell'Assemblea, al Presidente del Comitato di Gestione, che è tenuto a darne risposta, anche scritta, nel termine di 30 giorni.

3. E' fatto salvo quanto previsto dai regolamenti che disciplinano l'attività di Consigliere comunale o di componente dell'Assemblea intercomunale.
4. Tutto quanto innanzi vale senza pregiudizio per quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 816 del 27.12.1985.

Art. 6

1. Il Presidente ed i componenti del Comitato di Gestione hanno diritto ad una indennità determinata sulla base della tabella A e con i criteri di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
2. Al Presidente e al Vice Presidente dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale é corrisposta una indennità determinata con i criteri di cui all'art. 23 del testo coordinato delle leggi regionali 26.5.80, n. 51 e 27.5.82, n.23.

Art. 7

1. Gli atti adottati dal Consiglio comunale o dall'Assemblea generale della Comunità Montana o dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite ai sensi dell'art.2 della presente legge sono sottoposti al controllo del

**Consiglio Regionale
della Puglia**

//.

Comitato regionale di Controllo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
(Silvana Vernola)

" ALLEGATO " A "

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 25.10.1981		NUMERO COMPON.
STGLA	S E D E				
USL/BA/ 1	BARLETTA	BARLETTA	83.453		40
USL/BA/ 2	CANOSA DI PUGLIA	CANOSA DI PUGLIA	30.948		24
		MINERVINO MURGE	11.909		10
		SPINAZZOLA	8.073		6
			50.930		40
USL/BA/ 3	ANDRIA	ANDRIA	84.661		40
USL/BA/ 4	TRANI	BISCEGLIE	46.538		20
		TRANI	44.510		20
			91.048		40
USL/BA/ 5	CORATO	CORATO	41.198		18
		RUVO	23.720		11
		TERLIZZI	24.462		11
			89.380		40
USL/BA/ 6	MOLFETTA	GIOVINAZZO	19.202		9
		MOLFETTA	65.625		31
			84.827		40
USL/BA/ 7	ALTAMURA	ALTAMURA	51.346		23
		GRAVINA	36.226		16
		POGGIORSINI	1.438		1
			89.010		40
USL/BA/ 8	BITONTO	BITONTO	49.714		31
		PALO DEL COLLE	14.693		9
			64.407		40
USL/BA/ 9	BARI	BARI = sub comunale	105.512		60
USL/BA/10	BARI	BARI = sub comunale	121.180		60
USL/BA/11	BARI	BARI = sub comunale	144.330		60

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON.
SIGLA	SEDE		CENSIMENTO 25.10.1981	
USL/BA/12	MODUGNO	BINETTO	1.140	1
		BITETTO	8.374	4
		BITRITTO	5.918	3
		GRUMO APPULA	11.821	6
		MODUGNO	33.830	18
		SANNICANDRO	7.981	4
		TORITTO	7.538	4
				76.602
USL/BA/13	TRIGGIANO	CAPURSO	10.205	7
		CELLAMARE	1.589	1
		NOICATTARO	16.510	11
		TRIGGIANO	20.313	14
		VALENZANO	11.247	7
				59.864
USL/BA/14	ACQUAVIVA	ACQUAVIVA	18.390	13
		AELFIA	10.931	8
		CASAMASSIMA	12.047	8
		CASSANO MURGE	7.877	6
		SAMMICHELE	7.008	5
				56.253
USL/BA/15	MOLA DI BARI	CONVERSANO	20.511	13
		MOLA DI BARI	26.161	17
		RUTIGLIANO	14.719	10
				61.391
USL/BA/16	MONOPOLI	MONOPOLI	44.155	30
		POLIGNANO	14.759	10
				58.914
USL/BA/17	GIOIA DEL COLLE	GIOIA DEL COLLE	27.411	22
		SANTERAMO	22.417	18
				49.828

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMON.
SIGLA	S E D E		CENSIMENTO 25.10.1981	
USL/BA/18	PUTIGNANO	ALBEROBELLO	9.788	4
		CASTELLANA GROTTA	16.288	7
		LOCOROTONDO	12.390	5
		NOCI	18.210	8
		PUTIGNANO	25.432	11
		TURI	10.929	5
			93.037	40
TOTALI x PROVINCIA			1.464.627	780

15

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON.
SIGLA	S E D E		CENSIMENTO	
			25.10.1981	
USL/BR/ 1	FASANO	CISTERNINO	11.440	10
		FASANO	35.440	30
			46.880	40
USL/BR/ 2	OSTUNI	CAROVIGNO	13.187	8
		OSTUNI	31.367	20
		SAN VITO DEI NORMAN	19.033	12
			63.587	40
USL/BR/ 3	FRANCAVILLA F.	CEGLIE MESSAPICO	20.571	10
		FRANCAVILLA FONTANA	32.912	16
		ORIA	14.812	7
		S.MICHELE SALENTINO	5.996	3
		VILLA CASTELLI	7.447	4
			81.738	40
USL/BR/ 4	BRINDISI	BRINDISI	89.786	40.
USL/BR/ 5	MESAGNE	ERCHIE	8.097	5
		LATIANO	15.492	10
		MESAGNE	30.229	19
		TORRE S.SUSANNA	10.622	6
			64.440	40
USL/BR/ 6	S.PIETRO VERNOTICO	CELLINO S.MARCO	7.326	7
		S.DONACI	6.840	6
		S.PANCRAZIO S.	10.119	9
		S.PIETRO V.	15.567	14
		TORCHIAROLO	4.781	4
			44.633	40
		TOTALI x PROVINCIA	391.064	240

16

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 25.10.1981	NUMERO COMPON.
STGLA	S E D E			
USL/FG/ 1	TORREMAGGIORE	CASALNUOVO M.	2.847	3
		CASALVECCHIO DIP.	2.602	3
		CASTELNUOVO della D.	2.274	2
		CHIEUTI	1.804	2
		S.PAULO CIVITATE	5.700	6
		SERRACAPRIOLA	6.099	6
		TORREMAGGIORE	17.074	18
				38.400
USL/FG/ 2	SAN SEVERO	APRICENA	12.346	5
		LESINA	6.376	3
		POGGIO IMPERIALE	3.573	1
		SAN SEVERO	54.205	23
		SANNICANDRO G.	18.759	8
		95.259	40	
USL/FG/ 3	S.GIOVANNI R.	RIGNANO GARGANICO	2.546	3
		S.GIOVANNI ROTONDO	21.891	22
		S.MARCO IN LAMIS	15.445	15
		39.882	40	
USL/FG/ 4	VIESTE	CAGNANO VARANO	9.011	7
		CARPINO	5.340	4
		ISCHITELLA	4.542	4
		PESCHICI	4.056	3
		RODI GARGANICO	3.987	3
		VIESTE	12.798	11
		ISOLE TREMITI	334	=
		VICO DEL GARGANO	8.657	7
		48.725	40	
USL/FG/ 5	MANFREDONIA	MANFREDONIA	53.030	28
		MATTINATA	5.791	3
		MONTE SANT'ANGELO	17.011	9
			75.832	40

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON.
STGLA	S E D E		CENSIMENTO	
USL/FG/ 6	LUCERA	CARLANTINO	1.539	1
		CELENZA VALFORTORE	2.537	2
		LUCERA	32.795	28
		MOTTA MONTE CORVINO	1.283	1
		PIETRA MONTECORVINO	3.133	3
		S.MARCO LACATOLA	2.194	2
		VOLTURANA A.	1.098	1
		VOLTURINO	2.798	2
		47.377	40	
USL/FG/ 7	TROIA	ALBERONA	1.297	2
		BICCARI	3.485	5
		CASTELLUCCIO V.	1.664	2
		CELLE S.VITO	319	1
		FAETO	1.007	1
		ORSARA DI PUGLIA	4.003	5
		ROSETO VALFORTORE	3.055	4
		TROIA	7.864	10
		22.694	30	
USL/FG/ 8	FOGGIA	FOGGIA	156.467	50
USL/FG/ 9	ACCADIA	ACCADIA	3.562	4
		ANZANO DI PUGLIA	2.366	3
		ASCOLI SATRIANO	7.240	8
		BOVINO	5.159	5
		CANDELA	3.096	3
		CASTELLUCCIO d. S.	1.828	2
		DELICETO	4.595	5
		MONTELENE di PUGLIA	1.785	2
		PANNI	1.373	1
		ROCCHETTA S.ANTONIO	2.617	3
		S.AGATA DI PUGLIA	3.775	4
		37.396	40	

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 25.10.1981	NUMERO COMPON.
STIGIA	S E D E			
USL/FG/10	CERIGNOLA	CARAPELLE	3.659	2
		CERIGNOLA	50.819	26
		ORDONA	2.153	1
		ORTA NOVA	14.409	7
		STORNARA	4.010	2
		STORNARELLA	4.438	2
			79.488	40
USL/FG/11	TRINITAPOLI	MARGHERITA DI S.	11.641	12
		SAN FERDINANDO di P.	12.831	13
		TRINITAPOLI	13.296	13
		ZAPPONETA	2.307	2
TOTALI x PROVINCIA			681.595	440

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON
SIGLA	SEDE		CENSIMENTO	
			25.10.1981	
USL/LE/1	LECCE	LECCE	91.289	35
		SURBO	10.038	4
		ARNESANO	3.344	1
			104.671	40
USL/LE/2	CAMPI SALENTINO	CAMPI SALENTINO	11.043	7
		GUAGNANO	6.587	4
		SALICE SALENTINO	8.416	5
		SQUINZANO	16.061	10
		TREPuzzi	13.270	8
		NOVOLI	9.017	6
			64.394	40
USL/LE/3	COPERTINO	CARMIANO	11.548	8
		COPERTINO	22.315	14
		LEVERANO	12.612	8
		PORTO CESAREO	3.402	2
		VEGLIE	12.650	8
			62.527	40
USL/LE/4	S.CESARIO D.L.	CAVALLINO	7.578	6
		LEQUILE	6.945	5
		LIZZANELLO	8.604	6
		MONTERONI	12.637	10
		S.CESARIO	7.449	6
		S.DONATO	5.428	4
S.PIETRO IN LAMIS	3.875	3		
			52.517	40
USL/LE/5	MARTANO	CALIMERA	7.042	6
		CAPRARICA	2.888	2
		CARPIGNANO	3.666	3
		CASTRI	2.883	2
		MARTANO	8.990	8
		MARTIGNANO	1.799	2
		MELENDUGNO	7.781	7
		STERNATIA	2.661	2

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 25.10.1981	NUMERO COMPON
STGLA	S E D E			
		VERNOLE	7.693	6
		ZOLLINO	2.047	2
			47.450	40
USL/LE/ 6	NARDO'	GALATONE	15.082	13
		NARDO'	28.461	25
		SECLI'	1.819	2
			45.362	40
USL/LE/ 7	GALATINA	ARADEO	8.660	5
		COLLEPASSO	6.334	4
		CUTROFIANO	9.374	6
		GALATINA	27.782	16
		NEVIANO	6.393	4
		SOGLIANO CAVOUR	3.834	2
		SOLETO	5.285	3
			67.662	40
USL/LE/ 8	MAGLIE	BAGNOLO del SALENTO	1.878	1
		CANNOLE	1.984	1
		CORIGLIANO	5.363	4
		CURSI	3.942	3
		GIURDIGNANO	1.753	1
		MAGLIE	15.198	11
		MELPIGNANO	2.197	2
		MURO LECCESE	5.083	4
		OTRANTO	4.803	4
		PALMARIGGI	1.632	1
		SCORRANO	6.670	5
		CASTRIGNANO d.GRECI	4.033	3
			54.536	40
USL/LE/ 9	POGGIARDO	ANDRANO	5.120	4
		BOTRUGNO	3.010	3
		CASTRO	2.324	2
		DISO	3.315	3
		GIUGGIANELLO	1.271	1

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON.
SIGLA	S E D E		CENSIMENTO 25.10.1981	
		MINERVINO I.	4.138	3
		NOCIGLIA	2.728	2
		ORTELLE	2.554	2
		POGGIARDO	5.750	5
		SANNARICA	1.413	1
		S.CASSIANO	2.184	2
		S.CESAREA	3.129	3
		SPONGANO	3.673	3
		SURANO	1.988	2
		UGGIANO LA CHIESA	4.384	4
			46.981	40
USL/LE/10	UGENTO	ALLISTE	6.197	6
		ACQUARICA	4.363	4
		PRESICCE	6.556	6
		RACALE	9.128	9
		MELISSANO	6.687	6
		UGENTO	10.144	9
			43.075	40
USL/LE/11	CASARANO	CASARANO	17.772	11
		MATINO	10.749	7
		PARABITA	8.984	5
		RUFFANO	10.881	7
		SUPERSANO	4.445	3
		TAURISANO	11.498	7
			64.329	40
USL/LE/12	TRICASE	ALESSANO	6.524	4
		CASTRIGNANO C.	5.441	4
		CORSANO	4.754	3
		GAGLIANO C.	5.296	4
		MIGGIANO	3.550	2
		MONTESANO	2.494	2
		MORCIANO	3.744	2
		PATU'	1.608	1
		SALVE	4.640	3

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON
STGLA	SEDE		CENSIMENTO 25.10.1981	
		SPECCHIA	4.572	3
		TIGGIANO	2.395	2
		TRICASE	15.803	10
			60.821	40
USL/LE/13	GALLIPOLI	ALEZIO	5.034	4
		GALLIPOLI	19.822	17
		SANNICOLA	6.219	5
		TAVIANO	10.902	9
		TUGLIE	5.715	5
			47.692	40
		TOTALI x PROVINCIA	762.017	530

23

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON
STGLA	S E D E		CENSIMENTO 25.10.1981	
USL/TA/ 1	CASTELLANETA	CASTELLANETA	15.555	11
		GINOSA	20.784	15
		LATERZA	13.448	10
		PALAGIANELLO	6.395	4
			55.682	40
USL/TA/ 2	MASSAFRA	MASSAFRA	27.709	20
		MOTTOLA	16.120	11
		PALAGIANO	13.337	9
		57.166	40	
USL/TA/ 3	MARTINA FRANCA	CRISPANO	11.452	8
		MARTINA FRANCA	43.086	32
			54.538	40
USL/TA/ 4	TARANTO	TARANTO = sub com.le	57.712	50
USL/TA/ 5	TARANTO	TARANTO = sub com.le	186.399	50
USL/TA/ 6	GROTTAGLIE	CAROSINO	5.600	3
		FAGGIANO	3.306	2
		GROTTAGLIE	27.964	15
		LEPORANO	3.505	2
		MONTEIASI	5.086	3
		MONTEMESOLA	4.298	2
		MONTEPARANO	2.344	1
		PULSANO	9.167	5
		ROCCAFORZATA	1.833	1
		S.GIORGIO JONICO	12.235	6
		75.338	40	
USL/TA/ 7	MANDURIA	AVETRANA	7.772	4
		FRAGAGNANO	5.342	2
		LIZZANO	8.765	4
		MANDURIA	30.608	14
		MARUGGIO	5.067	2
		S.MARZANO	8.033	4

E' estratto del verbale della seduta del 16 aprile 1986 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof, Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
(Silvana Vernola)